Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 5 agosto 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (*Palazzo del Ministero delle Finanze*); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1957, n. 645.

Attribuzione della denominazione di « Serranova » alla borgata del comune di Carovigno, in provincia di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Carovigno (Brindisi) in data 8 giugno 1955, n. 16, con la quale è stato chiesto che alla borgata di quel Comune comunemente indicata con la denominazione « Serranova » sia attribuita ufficialmente la denominazione stessa;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Brindisi in data 1° agosto 1955, n. 62/51, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla richiesta in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Alla borgata del comune di Carovigno, in provincia di Brindisi, di cui alle premesse è attribuita la denominazione di « Serranova ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1957

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 255. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1957, n. 646.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 46. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

13) « Semeiotica chirurgica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 253. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1957, n. 647.

Ricostituzione del comune di Valgioie, in provincia di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 24 novembre 1927, n. 2278, con il quale il comune di Valgioie fu aggregato al comune di Giaveno (Torino);

Vista la istanza in data 18 agosto 1946, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti del cessato comune di Valgioie ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Giaveno in data 17 ottobre 1953, n. 78, e della Deputazione provinciale di Torino in data 10 aprile 1947, n. 8, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione in parola;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 aprile 1957, n. 641;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Valgioie, in provincia di Torino, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Art. 2.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti

patrimoniali e finanziari tra il comune di Giaveno ed il ricostituito comune di Valgioie, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Giaveno.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Giaveno, che sarà inquadrato negli organici del comune di Valgioie, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1957

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 254. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1957, n. 648.

Autorizzazione alla Fondazione « Pro Juventute » ad acquistare dal comune di Milano un'area edificabile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 11 febbrio 1952, n. 346, con il quale la Fondazione « Pro Juventute », con sede in Roma, è stata eretta in ente morale ed è stato altresì approvato il relativo statuto;

Visto il proprio decreto 29 marzo 1956, n. 473, con il quale è stato modificato l'art. 7 dello statuto anzidetto;

Vista la domanda con la quale la Fondazione « Pro Juventute » ha chiesto l'autorizzazione ad acquistare dal comune di Milano, per il prezzo complessivo di L. 64.589.154, un'area edificabile in Milano della superficie di mq. 18.900 circa, situata in fregio alla via Capecelatro, da destinare alla costruzione di un convitto-scuola per bambini poliomielitici e minorati fisici;

Visti la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Visti l'art. 17 del Codice civile e l'art. 5 delle disposizioni per l'attuazione dello stesso Codice;

Visti gli atti di istruttoria e quelli prodotti a corredo della domanda;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La Fondazione « Pro Juventute » è autorizzata ad acquistare l'area edificabile nelle premesse specificata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 257. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1957, n. 649.

Riorganizzazione dell'Ente Zolfi Italiani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11, primo comma, della legge 25 giugno 1956, n. 695;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il Governo della Regione siciliana;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' riservata all'Ente Zolfi Italiani la vendita degli zolfi fusi, degli zolfi di recupero e dei concentrati di minerale di zolfo commerciabili come tali.

I prodotti indicati nel precedente comma sono denominati zolfi grezzi e sottoposti alla disciplina prevista dai regi decreti-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, 28 settembre 1934, n. 1591, 27 giugno 1935, n. 1312, 30 dicembre 1935, n. 2491, e dalla legge 2 aprile 1940, n. 287

Art. 2.

A modifica dell'art. 1 del regio decreto 3 gennaio 1934, n. 18, la classifica degli zolfi grezzi posti a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani deve essere effettuata assegnando gli zolfi stessi ad una delle seguenti categorie:

zolfi gialli;
zolfi bruni;
concentrati di zolfo.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta motivata del Consiglio di amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani, stabilisce con proprio decreto entro il 30 giugno di ogni anno, in relazione alla qualità della produzione e alle condizioni di mercato, le caratteristiche degli zolfi grezzi compresi nelle categorie suddette.

Art. 3.

In deroga alle disposizioni contenute nel precedente art. 1, il Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani, può autorizzare nei singoli casi e per determinati quantitativi l'utilizzazione diretta, da parte dei produttori, anche consorziati, dei concentrati di minerale di zolfo, in procedimenti industriali tendenti alla verticalizzazione dell'industria.

Per i concentrati utilizzati direttamente, i produttori sono tenuti a rimborsare all'Ente, in misura proporzionale, le spese sostenute nel loro interesse.

Art. 4.

La vendita del minerale di zolfo è subordinata alla autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani.

Per le miniere siciliane l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione siciliana, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani.

Sulle vendite effettuate i produttori sono tenuti a rimborsare all'Ente, in misura proporzionale, le spese sostenute nel loro interesse.

Art. 5.

L'Ente Zolfi Italiani è autorizzato a stipulare convenzioni con la Regione siciliana allo scopo di regolare l'impiego di contributi che siano dalla medesima concessi per lo svolgimento nell'Isola dell'attività tecnico-industriale dell'Ente.

In tal caso, per esplicare l'attività tecnico-industriale in Sicilia, l'Ente Zolfi Italiani costituirà apposito Ufficio regionale.

Il rendiconto dell'attività predetta nell'esercizio finanziario viene approvato dal Ministro per l'industria e per il commercio e dal Ministro per il tesoro, sentito il Presidente della Regione siciliana.

Art. 6.

L'Ente Zolfi Italiani è autorizzato a stipulare convenzioni con la Regione siciliana allo scopo di regolare l'impiego di contributi che siano dalla medesima concessi per lo svolgimento nell'Isola, dell'attività assistenziale dell'Ente.

In tal caso, per esplicare l'attività assistenziale indicata nel precedente comma, l'Ente Zolfi Italiani costituirà nell'Isola apposito Ufficio regionale.

A detto Ufficio sarà assegnata una quota, proporzionale alla produzione siciliana, delle entrate della Sezione di assistenza sociale dell'Ente previste dall'art. 10 della legge 25 giugno 1956, n. 695.

Il rendiconto dell'attività svolta, nell'esercizio finanziario, con i contributi della Regione e con la quota di entrate della Sezione di assistenza sociale dell'Ente indicata nel precedente comma, viene approvato dal Ministro per l'industria e per il commercio e dal Ministro per il tesoro, sentito il Presidente della Regione siciliana.

Art. 7.

L'esercizio finanziario dell'Ente Zolfi Italiani ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno.

Art. 8.

L'Ente Zolfi Italiani è amministrato da un Consiglio composto del presidente e di dieci membri, di cui:

uno in rappresentanza del Ministero del tesoro;

uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

uno in rappresentanza della Regione siciliana;

uno in rappresentanza del Banco di Sicilia;

due in rappresentanza degli industriali;

due in rappresentanza dei lavoratori.

Il presidente e i dieci membri sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Presidente della Regione siciliana.

Tutti i membri del Consiglio durano in carica quattro anni.

Il Consiglio può nominare tra i membri un amministratore delegato e ne determina i compiti.

Il Consiglio nomina il segretario del Consiglio, che può essere anche persona estranea al Consiglio stesso.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente.

La firma degli atti dell'Ente spetta al presidente.

Il Consiglio può autorizzare alla firma oltre l'amministratore delegato, anche, per determinati atti, funzionari dell'Ente, stabilendone le condizioni e le modalità.

I verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione devono essere inviati, in copia conforme, entro dieci giorni dalla data delle relative sedute, ai Ministeri dell'industria e del commercio e del tesoro. Le delibere concernenti questioni di interesse regionale devono essere comunicate anche alla Presidenza della Regione siciliana entro lo stesso termine.

Le singole deliberazioni per le quali non è esplicitamente prescritta l'approvazione Ministeriale diventano esecutive se non sono oggetto di obiezioni da parte dei Ministeri predetti entro i venti giorni successivi all'invio del relativo verbale.

Art. 9.

Le funzioni di controllo indicate nell'art. 2403 del Codice civile sono esercitate presso l'Ente Zolfi Italiani da un Collegio di cinque sindaci, in rappresentanza:

uno del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente;

uno del Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro;

due del Ministero dell'industria e del commercio;

uno della Regione siciliana.

Il Collegio sindacale è nominato, per un quadriennio, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Un delegato della Corte dei conti, nominato dal presidente della medesima, partecipa al controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente, intervenendo anche ai lavori del Collegio sindacale.

Art. 10.

Per quanto non è diversamente stabilito dal presente decreto, restano ferme le precedenti disposizioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1957

GRONCHI

ZOLI — GAVA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 3. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1957.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di Bologna, Monte di credito su pegno di 1ª categoria, con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Monte di Bologna, Monte di credito su pegno di 1ª categoria, con sede in Bologna, approvato con decreto in data 1° maggio 1940 e modificato con decreto in data 8 febbraio 1944;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del Monte in data 4 febbraio e 6 maggio 1957;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Monte di Bologna, Monte di credito su pegno di 1ª categoria, con sede in Bologna, allegato al presente decreto, composto di n. 63 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1957

Il Ministro: MEDICI

Statuto del Monte di Bologna
Monte di credito su pegno di 1ª categoria

TITOLO I. — *Origine Sede Scopo Patrimonio*

Art. 1.

Il « Monte di Bologna », già « Mons Pietatis » o « Sacro Monte di Pietà », istituito in Bologna, secondo la tradizione, da padre Bernardino da Feltre nell'anno 1473, eretto in corpo morale con Bolla di Papa Giulio II del 20 febbraio 1506, ed autorizzato a ricevere depositi a risparmio con Breve 10 luglio 1549 di Papa Paolo III, è classificato Monte di credito su pegno di 1ª categoria per regio decreto 4 gennaio 1925, n. 44.

La sua attività è regolata dalle leggi e regolamenti disciplinanti i monti di credito su pegno e le casse di risparmio, nonchè dalle disposizioni del presente statuto.

Il Monte di Bologna fa parte della Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e della Romagna.

Art. 2.

Il Monte ha la propria sede in Bologna ed ha facoltà di istituire dipendenze per lo svolgimento della propria attività, sotto l'osservanza delle leggi vigenti.

Art. 3.

Il Monte ha lo scopo fondamentale ed essenziale di esercitare il credito pignoratizio in conformità alle disposizioni di legge; ha lo scopo, anche, di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo depositi a titolo di risparmio e in conto corrente, od anche di altra natura, trovando ad essi conveniente collocamento.

Il Monte, continuando una tradizione che risale al 1692 (sezioni monte seta, monte canapa, monte grano, ecc.) potrà costruire e gestire Magazzini generali.

Potrà assumere altresì l'amministrazione di Opere pie dotali ed altri fondi di beneficenza, nonchè amministrazioni patrimoniali che gli fossero affidate.

Il Monte non si propone fini di lucro: gli utili disponibili a norma di legge sono devoluti in erogazioni di beneficenza, assistenza e pubblica utilità.

Art. 4.

Il patrimonio del Monte è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dal fondo di riserva federale;

d) da fondi speciali che pervenissero per qualsiasi causa al Monte o fossero comunque da questo costituiti per scopi particolari.

Art. 5.

Il Monte ha durata indefinita e potrà quindi cessare solamente in dipendenza di norma di legge.

In caso di scioglimento o di liquidazione, il patrimonio che rimanesse disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni costituenti il passivo dell'Ente, dovrà essere destinato ad opere di pubblica utilità o di assistenza a vantaggio delle popolazioni tra le quali il Monte ha raccolto i depositi, dando l'assoluta preferenza al soccorso ai poveri.

Art. 6.

Organi del Monte sono:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il Collegio sindacale;

d) il direttore generale.

TITOLO II. — *Consiglio di amministrazione*

Art. 7.

Il Monte è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto dal presidente, dal vice presidente e da cinque consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a termini di legge, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I consiglieri sono nominati:

uno dall'Amministrazione provinciale di Bologna;

due dall'Amministrazione comunale di Bologna;

due dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna;

durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano integralmente alla fine del quadriennio

Tutti i componenti del Consiglio continuano a rimanere in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale cade il termine del rispettivo mandato.

I componenti che venissero a cessare, per qualsiasi causa, prima della normale scadenza, saranno sostituiti con altri, nominati dai competenti Enti, che resteranno in carica per il periodo di tempo durante il quale avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

In ogni caso i membri scaduti o dimissionari rimangono nell'ufficio fino a quando assumono la carica i successori.

Nel caso di dimissioni, queste dovranno essere presentate al Consiglio di amministrazione, unico competente ad accettarle.

Qualora un membro del Consiglio non intervenga alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, potrà dal Consiglio (unico competente a valutare la legittimità dell'impedimento) essere dichiarato dimissionario.

Il presidente provvederà a provocarne la sostituzione.

La designazione non importa rappresentanza nel Consiglio del Monte degli organi da cui proviene la designazione stessa.

Art. 8.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

a) i cittadini residenti fuori della provincia di Bologna;

b) le persone dichiarate incompatibili dalle leggi vigenti;

c) i funzionari e gli impiegati delle Amministrazioni finanziarie dello Stato, Provincie, Comuni;

d) coloro che appartengono all'Amministrazione di altri istituti di Credito o prestano, comunque, opera presso gli stessi, ad eccezione di quegli istituti ai quali eventualmente il Monte partecipi;

e) coloro che abbiano con il Monte obbligazioni scadute e non soddisfatte, ovvero liti di qualunque genere, sia quali attori sia quali convenuti; gli amministratori e coloro che prestano comunque servizio presso Società, Ditte commerciali, o Enti morali in condizioni di litigiosità o di inadempienza nei confronti del Monte;

f) i parenti e gli affini, fino al secondo grado incluso, di coloro che appartengono all'Amministrazione di altri istituti di credito operanti nella zona di azione del Monte.

Non possono, inoltre, far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini, sino al terzo grado incluso, nè i parenti e gli affini, sino al terzo grado incluso, dei sindaci, dirigenti, funzionari e dipendenti in genere del Monte.

Coloro che, successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni e nei casi di incompatibilità di cui sopra, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione ed il presidente assumerà l'iniziativa per la loro sostituzione.

Art. 9.

I membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale non possono contrarre con l'Istituto obbligazioni passive di qualsiasi natura, dirette o indirette.

Qualora ne avessero in corso all'atto della loro elezione, dovranno estinguerle nel termine di mesi sei dal giorno in cui assunsero l'ufficio o alla scadenza delle medesime quando essa sia minore di tale termine.

Decorso tale periodo, coloro che non abbiano adempiuto a tale obbligo, decadranno dall'ufficio. La decadenza è constatata dal Consiglio di amministrazione che ne provocherà la sostituzione.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione del Monte.

Particolarmente esso è chiamato a deliberare:

1) le modifiche statutarie (avendo presente il disposto del successivo art. 63);

2) la istituzione del Comitato, delle Commissioni di sconto e di Commissioni in genere, determinandone i compiti e quant'altro concernente il loro funzionamento;

3) la nomina, il trattamento economico o di quiescenza e qualunque altro provvedimento relativo al direttore generale ed ai dirigenti dell'Istituto;

4) l'approvazione dei contratti individuali e collettivi di lavoro e dei regolamenti organici del personale;

5) la nomina, il collocamento in pianta stabile, in aspettativa e a riposo, le promozioni, le ricompense più importanti e le punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale a norma di regolamento;

6) gli eventuali incarichi da affidare ai singoli membri del Consiglio;

7) l'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondersi ai membri del Comitato e delle Commissioni di sconto ed i compensi al Collegio sindacale e ad eventuali Commissioni consultive;

8) la nomina di rappresentanti dell'Istituto in seno ai vari enti, cui sia richiesto di provvedere;

9) l'approvazione del regolamento dei servizi interni per le operazioni previste dallo statuto;

10) le norme sulla raccolta dei depositi in conformità alle disposizioni in vigore;

11) le norme che regolano l'attività pignoratizia nel l'ambito delle disposizioni legislative in vigore e del presente statuto;

12) l'assunzione di nuovi servizi e l'eventuale soppressione di quelli esistenti;

13) l'apertura di nuove dipendenze e la chiusura o trasformazione di quelle esistenti;

14) l'apertura e la chiusura di Magazzini generali e loro filiali;

15) l'assunzione di ricevitorie, esattorie e servizi di tesoreria;

16) le norme ed i criteri per l'investimento dei capitali disponibili in conformità alle disposizioni in vigore;

17) le operazioni di cui all'art. 50;

18) le operazioni passive per sopperire alle eventuali necessità di cassa;

19) i rendiconti annuali;

20) le direttive per l'erogazione dei fondi destinati annualmente a scopi di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità;

21) i provvedimenti per promuovere lo spirito del risparmio e della previdenza;

22) l'acquisto e la vendita di immobili e le locazioni;

23) l'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive, nonchè le transazioni;

24) qualsiasi formalità ipotecaria e la restituzione parziale o totale di pegni e di altre garanzie reali, quando il credito garantito non venga estinto e quando per la restituzione parziale o totale di pegni non venga utilizzato il fondo appositamente costituito;

25) la partecipazione a Istituti o Enti di pubblica utilità, di credito, di previdenza legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato, e la nomina di rappresentanti del Monte in seno all'Amministrazione degli istituti od enti stessi;

26) sui limiti di autonomia da concedere ad altri organi aziendali minori in ordine alla erogazione del credito o ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che devono, comunque, essere circoscritti al minimo indispensabile per il miglior andamento dell'azienda e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio, o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le delibere adottate dagli organi anzidetti nei limiti dei poteri delegati dovranno essere recate a conoscenza del Consiglio.

Art. 11.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del Consiglio potrà essere assegnata una medaglia di presenza per l'intervento alle riunioni del Consiglio, del Comitato eventuale di cui all'articolo precedente, della Commissione di sconto, nonchè per il disimpegno delle mansioni inerenti la loro carica o gli eventuali incarichi che fossero a loro affidati, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle disposizioni in materia, nonchè il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

A ciascun amministratore non potrà competere più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, o da chi lo sostituisce, di propria iniziativa, oppure su richiesta motivata di almeno tre consiglieri o del Collegio dei sindaci.

Gli avvisi di convocazione devono essere spediti al domicilio dei singoli consiglieri almeno tre giorni interi prima di quello fissato per la riunione, salvo casi d'urgenza, nei quali tale termine potrà non essere rispettato.

Il Consiglio s'adunerà ordinariamente almeno due volte al mese. Per la validità delle sedute occorrerà la presenza di almeno quattro membri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per le validità delle deliberazioni di cui all'art. 10 secondo comma, occorre il voto favorevole di due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Con la stessa maggioranza, il Consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del Comitato e delle Commissioni di sconto in carica.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza, dal vice presidente: in caso di assenza di entrambi dal consigliere più anziano.

Per consigliere più anziano si intende sempre chi fa parte del Consiglio da maggior tempo e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente, dal direttore generale e da chi sia delegato alle funzioni di segretario del Consiglio.

Le votazioni riguardanti le persone sono fatte a scrutinio segreto; in caso di parità di voti la proposta s'intende respinta.

Nelle sedute segrete funge da segretario il consigliere designato dal presidente.

TITOLO III. — *Il presidente*

Art. 13.

Il presidente è il capo dell'Amministrazione dell'istituto e ne ha la rappresentanza legale in ogni rapporto amministrativo e giudiziale.

Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze e, quando lo ritenga opportuno, può sospendere le deliberazioni su oggetti all'ordine del giorno, rinviandole ad altra adunanza.

Vigila sulle esecuzioni delle deliberazioni del Consiglio e sull'andamento di tutti i servizi con facoltà, nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, di prendere ogni deliberazione nei limiti contemplati dallo statuto, sottoponendo poi le proprie decisioni per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio stesso.

Spetta al presidente consentire alla cancellazione delle ipoteche o alla surrogazione da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni ed alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni integralmente estinte.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce nelle funzioni il vice presidente: in caso di assenza anche di quest'ultimo, viene sostituito dal consigliere più anziano.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza del presidente.

Il presidente, previa autorizzazione del Consiglio, può, ove sia necessario, delegare ad altri componenti l'amministrazione, a dirigenti, funzionari, impiegati, con le modalità, cautele e limiti che egli riterrà di stabilire, alcune delle proprie attribuzioni e facoltà.

TITOLO IV. — *Collegio sindacale*

Art. 14.

Presso il Monte di Bologna funziona un Collegio di tre sindaci effettivi, dei quali uno — in rappresentanza degli antichi fondatori — nominato dal Prefetto di Bologna e due nominati dalla Federazione delle Casse di risparmio e Monti di prima categoria dell'Emilia e Romagna.

Valgono per i sindaci le stesse incompatibilità previste per i consiglieri di amministrazione all'art. 8.

I sindaci, che possono essere confermati, durano in carica un anno fino alla approvazione del bilancio o fino alla loro sostituzione e restano nell'ufficio sino a quando entrano i loro successori.

Essi devono assistere a tutte le sedute del Consiglio di amministrazione e il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a due adunanze consecutive del Collegio o a tre del Consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e, ad iniziativa del presidente, ne sarà richiesta la sostituzione all'autorità o all'ente designato per la nomina.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti su apposito libro.

Ai sindaci potrà essere corrisposto un compenso, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento delle loro funzioni, che sarà determinato dal Consiglio di amministrazione sotto l'osservanza delle norme vigenti.

TITOLO V. — *Direttore generale*

Art. 15.

Il direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione per chiamata o per concorso.

Il direttore generale assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione e con voto deliberativo a quelle delle Commissioni varie, ed ha diritto di far iscrivere a verbale le proprie eventuali dichiarazioni di voto.

Istruisce gli affari dell'Istituto e provvede a sottoporre al Consiglio di amministrazione, ed eventualmente alle Commissioni, quelli di loro competenza, nonchè a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e delle Commissioni, firmando gli atti relativi.

Firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, e, in genere, tutti gli atti e documenti inerenti all'ordinaria amministrazione.

Sovraintende a tutti i servizi comunque dipendenti dall'Istituto tanto nei rapporti interni quanto nei rapporti con il pubblico, assicurando il loro regolare funzionamento.

Controfirma con il presidente ogni dichiarazione, provvedimento e contratto e, in genere, ogni atto che emani dall'Istituto e dal quale risulti impegno per esso.

Compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informandone il presidente.

Può essere dal Consiglio autorizzato a firmare in rappresentanza dell'Istituto quei contratti le cui condizioni siano state integralmente approvate dal Consiglio, cosicchè la stipulazione non sia che pura esecuzione.

Ordina ispezioni e verifiche presso le dipendenze ed i servizi dell'Istituto.

E' a capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio a ufficio, e, sentito il presidente, da sede a sede o da azienda ad azienda, e prende o propone nei confronti del medesimo tutti i provvedimenti contemplati dai regolamenti interni e dai contratti di lavoro.

Nel caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, nel caso che esistano due vice direttori generali, dal vice direttore generale più anziano in grado, salvo diversa deliberazione del Consiglio. In caso di assenza di questi, o di loro impedimento, dal consigliere o dal funzionario che verrà delegato dal Consiglio.

Previa autorizzazione del Consiglio, il direttore generale può delegare ad uno o più dirigenti, funzionari, impiegati del Monte alcune delle proprie attribuzioni, con le modalità, cautele e limitazioni che saranno di volta in volta stabilite.

TITOLO VI. — *Personale dell'Istituto*

Art. 16.

I diritti ed i doveri del personale e le tabelle organiche saranno stabiliti con appositi regolamenti.

E' fatto divieto a tutto il personale di qualsiasi grado di contrarre obbligazioni bancarie con l'Istituto, sia dirette che indirette.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di assumere obbligazioni passive contro cessione del quinto dello stipendio.

Qualora un dipendente del Monte venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni, od altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare un termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime, informandone l'Organo di vigilanza.

TITOLO VII. — *Categorie di depositi*

Art. 17.

Il Monte riceve depositi
- a risparmio ordinario e piccolo risparmio;
- a piccolo risparmio speciale;
- risparmio vincolato a tempo;
- contro buoni fruttiferi nominativi;
- in conto corrente.

Art. 18.

Il Monte, a norma delle vigenti disposizioni, può emettere i seguenti libretti a risparmio:
- nominativi;
- nominativi ma pagabili al portatore;
- al portatore (eventualmente contrassegnati da un nome, da un numero, da un motto).

Ad ogni categoria di libretti si applicano le condizioni e norme relative al tasso di interesse, limite massimo e minimo dei versamenti, massimo deposito fruttifero, disponibilità, termine di preavviso per i ritiri, valute da applicare, stabilite dal Consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle disposizioni che disciplinano tale materia.

I termini di preavviso sono stabiliti unicamente nell'interesse del Monte e il Consiglio di amministrazione può autorizzare la Direzione generale a derogare, in tutto o in parte, ai termini stessi, sempre applicando le norme vigenti in materia.

Art. 19.

Per le somme depositate a termine, viene corrisposto, in relazione alla durata del vincolo, un interesse superiore a quello fissato per i depositi liberi in ottemperanza alle norme vigenti in materia.

Dal regolamento sono contemplate le diverse formalità inerenti a questa forma di depositi.

Art. 20.

I libretti di piccolo risparmio speciale sui quali viene corrisposto un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati unicamente alle persone ed Enti ammessi ad usufruirne, secondo le disposizioni che regolano la materia.

L'ammontare complessivo del credito inscritto sui libretti di piccolo risparmio speciale non potrà superare il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi raccolti dall'Istituto

Quando risulti che i titolari di libretti di piccolo risparmio speciale abbiano cessato di appartenere alle categorie indicate, essi perderanno il diritto all'interesse di favore: il libretto verrà estinto ed il credito relativo trasferito in altra categoria di deposito ordinario.

Art. 21.

Il credito inscritto sui libretti nominativi può essere sottoposto a speciali vincoli o condizioni in conformità alle disposizioni di legge.

Vincoli e condizioni devono essere di gradimento dell'Istituto.

Art. 22.

I libretti devono essere presentati almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dall'Istituto nei propri registri.

I libretti che per cinque anni non siano stati presentati per alcuna operazione di deposito, di rimborso, o di registrazione degli interessi possono essere trasferiti nella categoria dei depositi infruttiferi.

Art. 23.

I rimborsi sui libretti nominativi sono fatti al titolare o agli aventi diritto.

I rimborsi sui libretti nominativi ma pagabili al portatore, sono fatti al presentatore del libretto. Ove però sia stato notificato all'Istituto il decesso del titolare o l'intervenuta menomazione della sua capacità giuridica, i rimborsi dovranno essere eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

I rimborsi sui libretti al portatore sono fatti al presentatore del libretto, senza alcuna responsabilità per il Monte.

Art. 24.

I rimborsi vengono consentiti previa esibizione dei libretti ed annotazione sugli stessi delle somme prelevate, nei modi indicati dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi.

Art. 25.

Il Monte sospende il rimborso dei depositi quando il libretto risulti alterato, quando esista un fermo per smarrimento, sottrazione o distruzione, regolarmente eseguito, e quando vi sia controversia sui diritti a succedere, legalmente notificata, oppure per richiesta dell'autorità giudiziaria.

La sospensione può essere altresì applicata per i libretti nominativi, quando vi sia dubbio sull'identità del presentatore con il titolare del libretto o non consti la legale rappresentanza delle persone, nè la regolarità dei titoli presentati, o quando, pur esistendo la legalità del credito o la identità delle persone, questa risulti incapace.

La sospensione ha luogo per i libretti nominativi nei casi di sequestro o di pignoramento ed in quelli previsti dall'art. 27 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967.

Non è ammesso il sequestro presso l'Istituto dei crediti rappresentati da libretti nominativi ma pagabili al portatore o da libretti al portatore, ancorchè aventi indicazione di un nome o di un motto.

Art. 26.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dei libretti, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Peraltro, nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di libretti con credito non eccedente, per capitale ed interessi, i limiti fissati dalle vigenti disposizioni di legge, il Consiglio di amministrazione potrà consentire, eventualmente, contro adeguate garanzie, la emissione di duplicati in deroga alle ordinarie formalità.

Art. 27.

Il Monte emette buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa, con le modalità determinate da apposito regolamento con l'osservanza delle condizioni e norme di carattere generale vigenti in materia.

Art. 28.

Il Monte accetta depositi in conto corrente. Il correntista potrà disporre delle somme a suo credito anche mediante assegni.

Con l'osservanza delle vigenti disposizioni, il Consiglio di amministrazione stabilirà le modalità e le norme per le dette operazioni, per i prelevamenti, le disponibilità, le valute da applicare, il tasso di interesse ed altre condizioni in genere.

I termini di preavviso sono stabiliti unicamente nell'interesse del Monte.

Il Consiglio di amministrazione può autorizzare la Direzione generale a derogare in tutto o in parte ai termini stessi con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

TITOLO VIII. — *Operazioni passive Varie*

Art. 29.

Il Monte può compiere, inoltre, le seguenti operazioni passive:

risconto del proprio portafoglio;

accensioni di riporti; anticipazioni e proroghe su titoli di proprietà, dei quali può effettuare, anche la vendita;

cessione dei propri crediti ed assunzione di obbligazioni chirografarie con garanzia reale su attività proprie, quando ciò sia reso opportuno dal regolare andamento e dal vantaggio dell'Istituto.

TITOLO IX. — *Credito su pegno*

Art. 30.

Il Monte accorda prestiti su pegno di oggetti d'oro e d'argento, pietre preziose ed oggetti preziosi in genere; vesti, biancheria, filati, tessuti, pellami, suppellettili domestiche, attrezzi, macchine ed in genere qualsiasi oggetto o merce avente un valore commerciale che a proprio insindacabile giudizio sia prontamente realizzabile.

Art. 31.

Non possono essere costituiti in pegno:

a) oggetti fragili, corruttibili, facilmente infiammabili od esplodenti, commestibili, liquidi, arredi di vestiario o di equipaggiamento militari od equiparati; gli abiti religiosi, i paramenti sacri, e gli oggetti di culto;

b) oggetti di difficile custodia, quelli ingombranti, facilmente deteriorabili o di soverchio peso, nonchè quelli il valore dei quali consista unicamente nel pregio d'arte e di antichità;

c) oggetti non puliti o mediocremente conservati ed in genere tutti quelli che non possono vendersi ad una asta pubblica.

Il Monte, inoltre, può sempre rifiutare, a suo insindacabile giudizio, la accettazione di pegni, quando abbia fondati motivi di ritenere che gli oggetti siano di illeggittima provenienza.

Art. 32.

Gli oggetti costituiti in pegno debbono essere assicurati, a cura del Monte, contro i rischi dell'incendio e la caduta del fulmine, per un importo uguale al valore di stima ad essi attribuito all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.

Art. 33.

Le operazioni di prestito su pegno vengono effettuate mediante rilascio, al proprietario, di una polizza firmata dal direttore o da un funzionario o impiegato, delegato dal Consiglio di amministrazione, e dallo stimatore.

Essa è un titolo al portatore, anche se contenga l'indicazione di un nome.

Deve contenere, oltre a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia, l'orario di servizio e la sede del Monte ove possono essere compiute le operazioni di pegno.

Nella polizza stessa, devono, inoltre, essere riportate le norme contenute nel successivo art. 37, relativo allo smarrimento, alla sottrazione o alla distruzione delle polizze di pegno.

Art. 34.

Il limite minimo e quello massimo della sovvenzione sopra ciascun pegno è fissata dal Consiglio di amministrazione che determinerà pure il saggio d'interesse e l'ammontare degli eventuali diritti accessori.

I prestiti su pegno non possono eccedere i quattro quinti del valore di stima fissato dal perito responsabile, quando trattasi di pegni di oggetti preziosi, e i due terzi del valore medesimo quando trattasi di oggetti diversi.

Il pignorante ha facoltà di chiedere una sovvenzione per importo inferiore ma non minore della metà di quello che potrebbe ottenere in base alla stima dell'oggetto in pegno.

La stima deve essere fatta in base al valore intrinseco commerciale degli oggetti offerti in pegno.

Art. 35.

La durata del prestito è stabilita in mesi sei.

A richiesta del pignorante e ad insindacabile giudizio dello stimatore, il prestito può essere accordato per la durata di tre mesi.

Gli interessi e gli eventuali accessori sono pagabili in via posticipata.

La rinnovazione, sia totale che parziale, potrà essere concessa previo pagamento degli interessi e degli accessori, subordinatamente a nuova stima degli oggetti dati in pegno.

I prestiti possono essere estinti in qualunque tempo prima della scadenza con conseguente riscatto e ritiro degli oggetti costituiti in pegno.

Il riscatto e la rinnovazione possono essere consentiti sino a quando gli oggetti costituiti in pegno non siano stati aggiudicati all'asta pubblica.

Art. 36.

Tranne i casi di provvedimenti giudiziari o di richieste di curatori di fallimento che si trovino in possesso di polizze al fallimento stesso acquisite, è, di regola, vietata l'ispezione degli oggetti del pegno, anche a chi sia in possesso della polizza relativa.

Art. 37.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento della polizza di pegno si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Tuttavia, quando si verifichi la perdita di una polizza di importo non superiore alle lire cinquemila, il Consiglio di amministrazione, prescindendo dalla procedura giudiziaria di annullamento, può autorizzare l'emissione del duplicato di polizza dopo che siano trascorsi sessanta giorni senza opposizione, dalla pubblicazione dell'avviso di fermo effettuata all'albo del Monte.

La denuncia della perdita potrà farsi anche con lettera raccomandata.

Art. 38.

Gli oggetti impegnati non possono essere soggetti a fermo, sequestro o pignoramento. Chi rivendica cose smarrite o rubate costituite in pegno, o, per qualsiasi titolo, abbia diritto su di esse, per ottenere la restituzione deve rimborsare il Monte delle somme date a prestito, degli interessi e degli accessori.

Qualora l'autorità giudiziaria, unica competente a disporre siffattamente, ordini il fermo d'oggetti costituiti in pegno, essi rimarranno presso il Monte a disposizione, per essere consegnati secondo i provvedimenti definitivi emanati dall'autorità medesima, previo pagamento al Monte di quanto sia dovuto a termini del comma precedente.

In caso d'urgenza possono validamente ordinare il fermo d'oggetti costituiti in pegno anche gli ufficiali di pubblica sicurezza, ma ciò soltanto in via provvisoria ed in attesa del provvedimento definitivo da parte del magistrato.

Art. 39.

Il Monte non risponde dei danni derivanti agli oggetti dati in pegno da naturale deperimento o da difetti intrinseci palesi od occulti, anche se non segnalati in polizza; non risponde altresì della perdita totale o parziale degli oggetti stessi quando essa derivi da caso fortuito o di forza maggiore. Non risponde inoltre dei danni arrecati dalle tarme e da altri insetti e animali. Nei casi di assicurazione obbligatoria contemplata dall'art. 32 e quando il Monte sia responsabile del danno derivato agli oggetti dati in pegno, la misura del risarcimento non può mai eccedere il valore di stima attribuito agli oggetti stessi costituiti in pegno al momento della concessione del prestito, aumentato di un quarto, dedotto l'importo del credito del Monte, per capitale, interessi ed eventuali diritti accessori.

Art. 40.

I pegni non riscattati o rinnovati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica.

Le aste debbono essere rese note mediante affissione di avviso nella sede del Monte e nella sala ove le aste debbono svolgersi.

L'avviso deve rimanere esposto per almeno cinque giorni consecutivi precedenti all'inizio delle aste medesime. Esso deve indicare il luogo, il giorno e le ore dell'asta nonchè l'elenco dei pegni posti in vendita con l'indicazione dei rispettivi numeri di polizza.

Il Consiglio di amministrazione può stabilire altre forme di pubblicità.

Art. 41.

Il pignorante può chiedere che il proprio pegno venga posto all'asta anticipatamente. La decisione in merito spetta al Monte, che in caso di accoglimento della domanda fisserà la data dell'incanto.

Art. 42.

Le aste debbono essere effettuate in locali, in giorni e ore che facilitino il concorso del pubblico.

La data delle aste e la pubblicità per gli incanti sono stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 43.

Gli oggetti sottoposti all'asta sono aggiudicati al miglior offerente il quale dovrà pagare immediatamente il prezzo di aggiudicazione. Possono essere ammesse offerte segrete. Le offerte segrete debbono essere presentate prima dell'inizio delle aste e debbono essere aperte e rese pubbliche a gara orale ultimata, prima della aggiudicazione degli oggetti cui le offerte stesse si riferiscono. A parità di cifra, l'offerta segreta deve essere preferita all'ultima offerta orale.

Fra due o più offerte segrete di uguale ammontare deve essere preferita quella presentata prima.

L'aggiudicazione al perito responsabile deve effettuarsi dopo due esperimenti d'asta.

L'Amministrazione del Monte può coprire il rischio di stima dello stimatore con speciali polizze di assicurazione.

Art. 44.

Alle aste indette dal Monte sono applicabili gli articoli 353 e 354 del Codice penale. Il testo di detti articoli deve essere affisso nei locali in cui si svolgono le aste.

Art. 45.

Il Consiglio d'amministrazione può affidare ad un consigliere, al direttore o a un dipendente del Monte l'incarico di dirigere le aste, qualora queste non vengano dirette dal presidente.

Le vendite devono essere registrate su apposito libro mediante indicazione del numero di polizza, del nome dell'acquirente e del prezzo di aggiudicazione.

Art. 46.

Il Monte non risponde dei difetti, sia palesi che occulti, degli oggetti deliberati a favore di terzi, nè del loro peso, misura o qualità, quando il reclamo non sia fatto al momento della consegna degli oggetti stessi.

Art. 47.

Se il prezzo ricavato dalla vendita eccede il credito del Monte per capitale, interessi ed accessori, la somma residuale rimane a disposizione del portatore della polizza per la durata di un quinquennio senza decorrenza di interessi.

Trascorso tale termine è devoluta al Monte in aumento del patrimonio.

Art. 48.

Possono essere esclusi dal fare qualsiasi operazione pignoratizia presso l'Istituto, anche con divieto d'accedere agli uffici o locali relativi, coloro che esercitano agenzie private di pegno, i pignoratari di professione ed, in genere, coloro che, per la frequenza nei locali ove s'eseguiscono operazioni di pegno e nelle adiacenze, siano sospetti d'agire da intermediari speculanti a danno di quelli che compirebbero operazioni dirette di pegno o, comunque, cerchino speculare sulle cose impegnate o sui trapassi delle polizze relative e con l'opera loro turbino la libertà delle vendite all'asta.

La facoltà d'espulsione dai locali s'estende a chi si contenga inurbanamente verso il personale e verso il pubblico o, comunque, turbi la quiete e l'ordine degli uffici.

L'espulsione e l'esclusione dalle operazioni d'impegnagione o di vendita può essere prolungata a tempo, secondo disposizioni della Direzione dell'Istituto.

Art. 49.

Il personale tecnico addetto alle stime ha verso il Monte le responsabilità stabilite dalle leggi, secondo le modalità disciplinate dal regolamento.

TITOLO X. — *Impieghi diversi*

Art. 50.

Il Monte può compiere le seguenti operazioni attive, sempre sotto osservanza delle norme in vigore:

1) prestiti con garanzia di pegno, in conformità alle leggi sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

2) acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, cartelle degli Istituti di credito fondiario e ogni altro titolo ammesso dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

3) anticipazioni e riporti sui titoli di cui al numero precedente;

4) operazioni cambiarie;

5) aperture di credito per pagamenti contro documenti;

6) mutui e conti correnti garantiti da ipoteca, da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri o da pegno di crediti assistiti da garanzia ipotecaria;

7) conti correnti chirografari o garantiti da cambiali, fidejussioni, o pignorazioni o cessioni di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici o da titoli di cui al n. 2);

8) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

9) mutui a Provincie, Comuni e loro Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali o collettivi, garantiti mediante rilascio di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Casse depositi e prestiti;

10) sovvenzioni straordinarie o provvisorie agli Enti di cui al n. 9) per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria, o tesoreria nei limiti stabiliti dai capitolati d'appalto salvo deroga autorizzata dall'Organo di vigilanza:

11) acquisto di crediti verso lo Stato, Provincie, Comuni e in sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da Aziende statali in forza di leggi o convenzioni, di durata non superiore ai 25 anni;

12) anticipazioni e conti correnti sopra pegno di merci, o documenti rappresentativi della merce, o a fronte di aperture di credito documentarie, o su note di pegno emesse da Istituti o Magazzini generali regolarmente autorizzati;

13) prestiti ad impiegati di pubbliche amministrazioni garantiti con la cessione dello stipendio, in conformità alle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e dei rischi diversi e con le altre normali cautele;

14) acquisto di immobili nei casi e con limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

15) partecipazione ad Istituti od Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

16) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria e Istituto di credito delle casse di risparmio italiane con l'osservanza delle norme vigenti in materia;

17) ogni altra operazione eventualmente consentita alle Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria da leggi speciali.

Art. 51.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra i titoli di cui al numero 3) dell'articolo precedente, verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio.

Per le anticipazioni, lo scarto non potrà essere, in alcun caso, inferiore al 10%.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di merci o su note di pegno di cui al n. 13) dell'articolo precedente, non dovrà superare i due terzi del valore di stima delle cose offerte in pegno, accertato da perito di fiducia del Monte.

Nello sconto di note di pegno e per operazioni in cui alla garanzia reale s'aggiunga una garanzia di carattere cambiario lo scarto del valore della merce potrà essere ulteriormente ridotto od anche eliminato, ma, in tali casi, è riservata la deliberazione di volta in volta al Consiglio.

Le norme relative allo scarto del valore non sono applicabili alle merci e derrate conferite agli ammassi per le vendite collettive disposti dallo Stato e per le merci aventi prezzo ufficiale.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un periodo superiore ai sei mesi, ma possono essere prorogate.

Qualora nel corso dell'operazione il valore dei titoli o delle merci date in cauzione diminuisca di almeno un decimo rispetto a quello che era al momento del contratto, il debitore dovrà, entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsate una parte proporzionale dell'anticipazione oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Nel caso in cui, alla scadenza dell'anticipazione o del termine dei cinque giorni dato con l'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, il Monte, senza altra formalità, potrà procedere, a norma di legge, alla vendita totale o parziale dei titoli o delle merci depositate avvalendosi di un agente di cambio o di un notaio, o di un ufficiale giudiziario o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita, il Monte preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese, e verserà il residuo eventuale in un libretto a risparmio che terrà a disposizione del debitore.

Il Monte agirà, invece, per il recupero della differenza quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a ricoprire il suo credito.

I titoli e le merci date in pegno garantiscono qualsiasi ragione o diritto che, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetti al Monte anche in dipendenza di altre operazioni. L'Istituto s'intende esonerato da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia.

Art. 52.

Ogni cambiale deve essere munita, di regola, di almeno due firme di notoria solvibilità. Parimenti le aperture di credito in conto corrente devono essere, di regola, assistite, oltre che dalla obbligazione chirografaria del correntista, dalla fidejussione di altre persone di notoria solvibilità.

Eccezionalmente il Monte potrà concedere operazioni con cambiali con una sola firma o aperture di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista a nominativo di notoria solvibilità con il limite massimo di otto milioni, salvo deroga dell'organo di vigilanza. La somma complessivamente impiegata in operazioni del genere non potrà eccedere il 6% dei capitali amministrati dall'Istituto (patrimonio e depositi).

Il Monte può, inoltre, concedere operazioni cambiarie con una sola firma senza le limitazioni indicate al comma precedente:

a) quando siano garantite da ipoteca o da pegno o da cessione di credito verso pubbliche Amministrazioni, regolarmente effettuata e notificata all'Amministrazione debitrice, e da questa accettata;

b) quando si tratti di cambiali emesse a sensi della legge sul credito agrario.

Le cambiali non potranno avere scadenza superiore ai sei mesi; quelle emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere la durata massima di un anno.

E' in facoltà del Consiglio concedere rinnovi, previa decurtazione, e anche senza, in linea di eccezione.

Gli effetti girati da società o ditte, quando tali effetti siano rilasciati alle stesse a fronte di vendita di merci o prodotti al dettaglio, effettuate per intero o parzialmente a

rate, con patto di riservato dominio a favore delle società o ditte venditrici fino a pagamenti interamente eseguiti, potranno avere scadenza fino al massimo di un anno dalla data di presentazione.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e i conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni. L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione di dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

Art. 53.

I mutui e conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteca di primo grado sopra immobili situati, per la maggior parte, nella zona d'azione del Monte, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito dal Monte stesso riconosciuto certo e durevole per tutta la durata dell'operazione.

Le perizie devono essere redatte da periti di fiducia del Monte.

I fabbricati ed i boschi dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine presso Compagnie benvise al Monte, e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore del Monte stesso in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono per i pegni di crediti ipotecari.

I mutui ipotecari dovranno essere rimborsati mediante rate fisse di ammortamento annuale o semestrale in un periodo massimo di venti anni. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso di mutui ipotecari in unica soluzione: in questo caso la durata non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario dovrà regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le somme da impiegarsi in operazioni ipotecarie in genere non dovranno eccedere complessivamente il 15% dei capitali amministrati (patrimonio e depositi).

Art. 54.

La somma da impiegarsi in mutui chirografari a Corpi morali — in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie ed i Comuni — ed in sconto di annualità statali, nonchè in partecipazione ad Istituti od Enti, non deve eccedere normalmente il 20% dei capitali amministrati dal Monte.

I mutui a Corpi morali debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni venticinque.

Art. 55.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio del Monte, salvo deroghe che l'Istituto di emissione potrà concedere caso per caso.

Art. 56.

I debitori del Monte debbono eleggere ad ogni effetto il proprio domicilio nel comune di Bologna dove è stabilita la sede centrale del Monte.

Art. 57.

Qualora un cliente intrattenga più conti con il Monte, si deve in ogni caso ritenere che detti conti rappresentino un unico rapporto di debito o di credito, che la compensazione relativa sia stata approvata ed accettata dal cliente sino dalla apertura dei conti stessi e che il credito dell'Istituto sia garantito dal complesso dei valori esistenti a qualsiasi titolo presso il Monte.

TITOLO XI. — *Operazioni varie*

Art. 58.

Il Monte può compiere, inoltre, le seguenti operazioni:

a) concedere ed accettare servizi di corrispondenza e di rappresentanza — con emissione o meno di assegni circolari e bancari — dell'Istituto di emissione, dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, di altri Monti e Casse di risparmio, di Istituti di credito e di previdenza di notevole importanza;

b) eseguire operazioni di compravendita di titoli e divise per conto di terzi, previa copertura;

c) ricevere a titolo di custodia depositi di fondi pubblici e privati, oggetti preziosi e non preziosi e merci in genere, percependo un diritto nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione, avute presenti le disposizioni vigenti in materia.

La custodia dei valori può essere semplice o amministrata. Il Monte risponde degli oggetti depositati, salvo i casi di forza maggiore e non oltre il valore dichiarato ed accertato dal Monte stesso all'atto della costituzione del deposito;

d) eseguire per conto di terzi il deposito presso pubbliche Amministrazioni di titoli di sua proprietà, a cauzione, nonchè prestare fidejussioni, accettazioni ed avalli con le modalità, le cautele e le limitazioni previste dall'art. 52;

e) assumere servizio d'incasso effetti semplici o con documenti, titoli, cedole, incassi e pagamenti per conto di terzi, e compiere atti ed operazioni di commissione in genere.

f) concedere in locazione cassette di sicurezza;

g) assumere la gestione ed amministrazione di patrimoni;

h) effettuare con le debite autorizzazioni le operazioni inerenti gli scambi con l'estero e le valute;

i) assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, la gestione di esattorie, ricevitorie e tesorerie provinciali e comunali ed i servizi di cassa di Enti morali, Società, Consorzi e Associazioni aventi scopi di utilità generale, e partecipare, sentito l'Organo di vigilanza, a Società o altri Enti che abbiano come scopo sociale l'assunzione dei servizi sopraindicati;

l) concorrere, con le debite autorizzazioni eventualmente occorrenti, alla assunzione di prestiti emessi o garantiti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, nonchè al collocamento di azioni e obbligazioni di Enti e Società, con divieto, tuttavia, di partecipare a sindacati per il collocamento « a fermo » di titoli in genere;

m) assumere la gestione di Magazzini generali con la osservanza delle disposizioni di legge ad essi relative;

n) assumere la vendita all'asta pubblica di merci ed oggetti per conto di terzi, nonchè la custodia e la vendita giudiziaria di beni mobili e l'amministrazione giudiziaria di beni immobili;

o) compiere in genere tutte le operazioni che per leggi speciali o per disposizioni di Organi superiori venissero affidate alle Casse di risparmio ed ai Monti di 1ª categoria.

TITOLO XII. — *Aziende speciali*

Art. 59.

Il Monte esercisce Magazzini generali che hanno sede centrale in Bologna, ai sensi dell'art. 58, lettera *m*) del titolo XI.

Con le eventuali prescritte autorizzazioni potrà istituire succursali anche in altre Provincie.

I Magazzini generali sono soggetti alle norme stabilite dalla legislazione in materia e — pur avendo una contabilità autonoma ed uno speciale regolamento a disciplina dello ordinamento, del funzionamento, nonchè di quanto concerne il personale — formano parte integrante dell'Istituto e sono alle dirette dipendenze dal direttore generale del Monte.

Art. 60.

Le gestioni esattoriali, di cui all'art. 58, lettera *i*) del titolo XI, sono disciplinate da uno speciale regolamento che ne stabilisce l'ordinamento, il funzionamento e le norme relative al personale.

Esse fanno parte integrale dell'Istituto e sono alle dirette dipendenze del direttore generale del Monte.

TITOLO XIII. — *Bilanci, assegnazione degli utili*

Art. 61.

L'esercizio annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Le risultanze dei bilanci delle Aziende speciali, anche se essi, per opportunità amministrative e contabili siano tenuti distinti, fanno parte integrante del bilancio generale del Monte come di unica azienda.

Entro il 31 marzo di ciascun anno, il direttore generale presenta al Consiglio di amministrazione il rendiconto circonstanziato dell'annata precedente.

Il Consiglio approva il bilancio entro il mese successivo ed assegna i sette decimi degli utili dell'esercizio all'aumento del fondo di riserva e del fondo comune di garanzia federale

e non oltre tre decimi dell'utile stesso ad erogazioni per scopi di beneficenza, assistenza ed utilità pubblica, con particolare riguardo al disimpegno gratuito di oggetti impegnati dai poveri.

Quando il fondo di riserva sia giunto e si matenga almeno uguale al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, potrà essere destinata una parte maggiore degli utili netti annuali ad opere di beneficenza, assistenza e pubblica utilità, purchè in misura non eccedente i cinque decimi dell'utile stesso.

TITOLO XIV. — *Riforme dello statuto*

Art. 62.

Il presente statuto sostituisce tutte le disposizioni statutarie precedentemente in vigore.

Art. 63.

Nel caso di modificazione al presente statuto, le riforme dovranno ottenere il voto favorevole di almeno cinque membri del Consiglio di amministrazione.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
MEDICI

(4574)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1957.
Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Anzano di Puglia (Foggia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia e le successive modificazioni ed integrazioni, e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la proposta formulata dal Banco di Napoli Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Gerardo Marotta di Rocco è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Anzano di Puglia (Foggia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1957

Il Ministro: MEDICI

(4592)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 31 luglio 1956, n. 897 « Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 18 agosto 1956, all'art. 15, quarto capoverso, seconda linea, in luogo di: « oltre i film lungometraggio, » leggasi: « oltre il film lungometraggio, ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

La dottoressa Isabella Grimaldi, nata a Bologna il 18 novembre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dall'Università degli studi di Bologna in data 9 febbraio 1948, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lei sostenuti nell'anno accademico 1946-47.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(4602)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa di consumo « Circolo familiare di Trevano », con sede in Trevano, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 luglio 1957, è stato revocato il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci della Società cooperativa di consumo « Circolo familiare di Trevano », con sede in Trevano, costituita con atto in data 30 settembre 1949, per notaio dott. Giorgio Giuriani ed è stato nominato commissario il sig. Giuseppe Cannone.

(4649)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo agricola e di produzione e lavoro « Giuseppe Gramsci », con sede in Mongrassano, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 16 luglio 1957, la Società cooperativa di consumo agricola e di produzione e lavoro « Giuseppe Gramsci » in Mongrassano, costituita con atto del notaio dott. Leonardo Carlucci, il 25 agosto 1947, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona dell'avv. Luigi Guarnieri.

(4650)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 177

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 agosto 1957

1 Dollaro USA	624,825
1 Dollaro canadese	658,562
1 Franco svizzero lib.	145,785
1 Corona danese	89,865
1 Corona norvegese	86,945
1 Corona svedese	120,39
1 Fiorino olandese	163,245
1 Franco belga	12,448
100 Franchi francesi	177,225
1 Franco svizzero acc.	142,662
1 Lira sterlina	1736,875
1 Marco germanico	148,805
1 Scellino austriaco	24,037

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a due posti di vice-restauratore nel ruolo del personale tecnico di concetto dell'Istituto centrale del restauro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 22 luglio 1939, n. 1240, concernente l'Istituto centrale del restauro in Roma;

Veduti il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 e il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, relativi all'ordinamento delle carriere e allo statuto degli impiegati civili dello Stato, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento del trattamento economico dei dipendenti dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1954, n. 368, relativo alla presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di vice restauratore nel ruolo del personale tecnico di concetto dell'Istituto centrale del restauro in Roma.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto i diciotto e non superato i trentadue anni di età e siano in possesso di un diploma di scuola media di 2° grado, nonchè degli altri requisiti indicati nel citato art. 3.

Art. 2.

Il limite massimo di età stabilito dal precedente articolo è elevato:

A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore per i combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto e commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;

e) per i profughi dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra:

C) il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi di merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 224, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

Le elevazioni di cui alla presente lettera A) si cumulano con quelle di cui alle lettere B) e C), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

D) il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) in servizio al 18 giugno 1953;

E) il limite massimo di età è protratto sino a quarantacinque anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio i mutilati ed invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648. Le elevazioni di cui alle lettere D) ed E) non sono cumulabili con le elevazioni di cui alle lettere A), B), C).

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza, mentre per gli assistenti universitari, volontari o incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

Per i dipendenti degli enti soppressi è elevato il limite di età ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (art. 12).

Per gli ex assistenti aiuti, incaricati, supplenti, ecc., negli Istituti di istruzione artistica, è elevato il limite di età ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 (che è tuttavia soggetto alla limitazione di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16).

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale antichità e belle arti Ufficio concorsi) entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti devono dichiarare:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che dànno diritto alla elevazione del suddetto limite);

3) il titolo di studio;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) l'iscrizione nelle liste elettorali, con l'indicazione del Comune d'iscrizione, oppure se di età inferiore agli anni ven-

tuno, di non essere incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici;

6) di non aver riportato condanne penali;

7) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) il domicilio;

10) l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

11) se siano dipendenti da Amministrazioni dello Stato, indicando in tal caso la carriera o la categoria di appartenenza e la qualifica rivestita.

La firma posta dall'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante stesso. Tanto la firma del notaio, quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero della pubblica istruzione, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 4.

I requisiti per ottenere la ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 100.

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43 della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti); i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleati operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quello di cui alla circolare n. 202860/od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quelli di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142:

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod. 69 di cui alla precedente lettera *d*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato in carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome dei genitori ovvero un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 585, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo; ovvero siano stati deportati od internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno residenza;

p) i coniugati con e senza prole ed i vedovi con la prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto,

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo Stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita almeno da sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio, redatto su carta bollata da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultano indicati, oltre alla categoria d'impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato in carta bollata da L. 100 da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto ufficio;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda od anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università e del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare al Ministero della pubblica istruzione, (Direzione generale antichità e belle arti . Ufficio concorsi) entro il termine di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale di abilitazione, maturità o licenza di Istituto medio di 2° grado;

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia autenticata del diploma stesso, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata.

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente per territorio.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici, di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti, per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente art. 5;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo; anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà, in ogni caso far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi marittimi in carta bollata da L. 200 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 100. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, dovrà contenere, oltre alla legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato e quelli già inquadrati nei soppressi ruoli transitori con provvedimento formale perfezionato di data non posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovranno produrre, sempre nel termine di cui all'art. 3 i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quin-

quennio ovvero, nel caso di servizio prestato per un periodo minore, delle qualifiche ottenute in tale periodo, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

Art. 7.

Dei documenti elencati al precedente art. 6 i seguenti devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di invito di cui al secondo comma della stesso art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico;

5) certificato di servizio per i dipendenti non di ruolo dello Stato;

6) copia dello stato matricolare per i dipendenti di ruolo dello Stato.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

La legalizzazione delle firme sui documenti indicati nel precedente art. 6 non è necessaria per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti alle armi per servizio di leva o in servizio continuativo e quelli in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza devono presentare, sempre nel termine previsto nel secondo comma del precedente art. 6, il titolo di studio, l'estratto dell'atto di nascita, il certificato di cittadinanza italiana e devono presentare, altresì, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 7 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 49, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri. Anche tale certificato dovrà essere prodotto, unitamente ai documenti in carta libera ora menzionati.

Non è, in alcun modo, ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero della pubblica istruzione, o presso altre Amministrazioni dello Stato ed Enti di qualsiasi natura. Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato o l'ufficio presso cui è depositato.

I profughi dei territori di confine hanno inoltre la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione a proprio insindacabile ed esclusivo giudizio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti previsti al secondo comma del precedente art. 5 rispetto al termine prescritto nel primo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti od alcuni dei documenti prescritti dal precedente art 6, rispetto al termine previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria prevista dal primo comma del citato art. 6.

Art. 8.

Le prove scritte e pratiche avranno luogo a Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Ai candidati sarà data comunicazione della data di svolgimento delle prove scritte e pratiche e di quelle orali nei termini di legge.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 9.

Le prove di esame sono le seguenti:

1) Prove scritte e pratiche:

a) relazione scritta sullo stato di conservazione di un dipinto e sui provvedimenti da adottare, ai fini del restauro, con l'indicazione delle documentazioni fotografiche e radiografiche e degli altri controlli di carattere chimico e fisico ritenuti necessari. (Durata della prova: 4 ore);

b) attuazione di un procedimento di restauro direttamente su un'opera e relazione illustrativa sulle diverse fasi del lavoro eseguito. (Durata della prova quattro giorni, per otto ore giornaliere).

2) Prova orale:

a) nozioni fondamentali sulla pittura e la scultura nel campo dell'archeologia classica;

b) nozioni fondamentali sulla pittura e la scultura (italiana) dal periodo paleocristiano ai nostri tempi;

c) nozioni scientifiche relative alle materie da usare nel restauro e nella pittura sia murale che da cavalletto;

d) tecniche pittoriche;

e) tecnica del restauro.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte e pratiche una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella valutazione generale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova vice restauratori nel ruolo dell'Istituto centrale del restauro.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1957

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1957
Registro n. 59, *foglio n.* 234

(4603)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.